

N. 00321/2009 REG.SEN.

N. 00184/2005 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 184 del 2005 proposto dalla S.r.l. PISTA 2000, con sede in Legnano, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, Pisciotta Rosario, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescara, V.le G. D'Annunzio n. 142;

contro

il COMUNE di PESCARA, in persona dell'Assessore delegato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Camillo D'Angelo e Paola Di Marco dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso la sede del Comune;

per l'annullamento

- del provvedimento 18.4.2005 del Dirigente del Settore attività economiche e produttive del Comune di Pescara;
- dell'art. 18 del regolamento approvato con deliberazione

consiliare 27.10.2003 n. 226.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 2 aprile 2009, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I- La S.r.l. PISTA 2000 ha chiesto al Comune di Pescara l'autorizzazione a collocare il proprio circo su area privata dal 14 al 25.7.2005 al fine di effettuare spettacoli circensi: con atto del 25.4.2005, il Dirigente del Settore attività economiche e produttive gli ha richiesto apposita dichiarazione di non utilizzare nello spettacolo animali domestici o selvatici, atteso il divieto così posto dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare 27.10.2003 n. 226.

Il provvedimento, unitamente all'art. 18 del citato regolamento, è stato impugnato dalla società con il ricorso in

esame, notificato il 26.5.2005 e depositato 1.6.2005, deducendosi l'incompetenza comunale in materia e la contraddittorietà della norma regolamentare con le finalità dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968 n. 337,

Con la memoria di costituzione, la difesa del Comune di Pescara ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, formulando ampie considerazioni in fatto e diritto a sostegno della legittimità degli atti impugnati e preliminarmente eccependone l'inammissibilità, non essendo l'atto impugnato immediatamente lesivo: a ciò ha replicato la difesa della società ricorrente con memoria depositata il 20.3.2009, insistendo per l'accoglimento.

II- Riassunti come sopra i termini della controversia, rileva il Collegio che l'art. 18, I comma, del regolamento approvato dal Consiglio comunale di Pescara con la deliberazione 27.10.2003 n. 226, così dispone: "E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato a scopo di lucro, che contempra, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali sia appartenenti a specie domestiche che o selvatiche".

A fronte di questa esplicito divieto e diversamente da quanto eccepito dal Comune resistente, l'atto impugnato è immediatamente lesivo in quanto, di fatto, impedisce il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Nel merito, i dedotti gravami si appalesano fondati.

Come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata nel ricorso e da cui il Collegio non ha motivo per

dissentire, il potere regolamentare del Comune, pur ampliato dalla legge n. 142/90, deve svolgersi nel rispetto di norme di rango superiore e, con effetto dall'entrata in vigore del D.Lgv. 18 agosto 2000 n.267, "nel rispetto dei principi fissati dalla legge"(art.7).

Nella fattispecie, l'esercizio dell'attività circense è disciplinato dalla legge n. 337 del 1968 che, però, ne riconosce la funzione sociale, ne assicura lo sviluppo con opportuni finanziamenti e affida ai Comuni il compito di individuare le aree da destinare all'attività circense (artt. 1 e 9).

Orbene, se è pur vero che il Comune può disciplinare e vigilare, nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni di igiene e di sicurezza in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, nessuna norma legislativa gli attribuisce il potere di fissare, per di più in via preventiva e generalizzata, il divieto assoluto dell'uso degli animali negli spettacoli circensi, nei quali tradizionalmente l'utilizzazione di animali domestici e selvatici in cattività costituisce una componente essenziale, né ciò può ammettersi per implicito, sia perché la legge n. 337/68 limita i compiti del Comune all'individuazione delle aree destinate a relativi spettacoli, sia perché l'attività circense è, appunto, espressamente tutelata dalla legge stessa.

Il ricorso va dunque accolto.

Tenuto conto della particolarità della controversia, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento 18.4.2005 del Dirigente del Settore attività economiche e produttive del Comune di Pescara e l'art. 18, I comma, del regolamento approvato con deliberazione consiliare 27.10.2003 n. 226.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 2 aprile 2009, con l'intervento di:

Umberto Zuballi, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere

Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO